

## REGOLAMENTO (CE) N. 716/1999 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1999

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,  
considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 653/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>,  
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 653/1999 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento;  
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi

espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98<sup>(7)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 653/1999 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 82 del 26.3.1999, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU L 387 del 31.12.1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 22 del 31.1.1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 108 dell'1.5.1993, pag. 106.

<sup>(7)</sup> GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 106.